

	Bozza degli standard revisionati		Standard del 28.5.2015	Commento
I	Organizzazione, governance e gestione della qualità			<p>Le descrizioni dell'organizzazione cominciano solitamente con la presentazione della struttura organizzativa, della Direzione e le relative competenze decisionali.</p> <p>I precedenti ambiti di valutazione "strategia di garanzia della qualità" e "governance" sono sostituiti dall'ambito "Organizzazione, governance e gestione della qualità".</p>
1	<u>Organizzazione</u>			
1.1	La scuola universitaria dispone di una struttura organizzativa e di una Direzione che le permettono di adempiere alla propria missione.	Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 3 LPSU	<p>2.1 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la struttura organizzativa e i processi decisionali consentano alla scuola universitaria o all'altro istituto accademico di adempiere il suo mandato e di raggiungere i suoi obiettivi strategici.</p> <p>2.2 Il sistema di garanzia della qualità contribuisce in maniera sistematica alla messa a disposizione di informazioni quantitative e qualitative rilevanti e aggiornate sulle quali la scuola universitaria o l'altro istituto accademico si basa per prendere decisioni correnti e strategiche.</p>	<p>Questo standard si basa sull'articolo 30 della LPSU e unisce i precedenti standard 2.1 e 2.2.</p> <p>Ai fini della valutazione di questo standard sono determinanti le responsabilità e i processi documentati, nonché le basi informative utilizzate nei processi decisionali.</p>

2	<u>Governance</u>			
2.1	La scuola universitaria garantisce la libertà e l'indipendenza dell'insegnamento e della ricerca.	Art. 20 Cost. Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU	<p>3.1 Le attività della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico corrispondono al suo tipo, alle sue caratteristiche specifiche e ai suoi obiettivi strategici. Si riferiscono principalmente all'insegnamento, alla ricerca e ai servizi e sono svolte secondo il principio della libertà e dell'indipendenza nel rispetto del mandato della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.</p> <p>4.1 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico, con il suo ente responsabile, garantisce le risorse di personale, le infrastrutture e i mezzi finanziari necessari ad assicurare la continuazione delle sue attività e il raggiungimento dei suoi obiettivi strategici. La provenienza, l'impiego dei mezzi finanziari e le condizioni di finanziamento sono trasparenti.</p>	<p>La libertà dell'insegnamento e della ricerca era finora ancorata allo standard 3.1; tuttavia, l'assicurazione di questo diritto fondamentale è una responsabilità della governance.</p> <p>Essa concerne l'autonomia dell'attività accademica, ovvero la sua indipendenza dal proprietario o ente responsabile – soprattutto nei casi in cui quest'ultimo funge anche da gestore – nonché da altri finanziatori.</p>
2.2	La scuola universitaria garantisce i diritti di partecipazione di tutti i suoi gruppi rappresentativi, a tutti i livelli, e ne garantisce il funzionamento autonomo.	Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 4 LPSU Art. 32 LPSU (ESG 1.1)	1.3 Per sviluppare e applicare il sistema di garanzia della qualità vengono coinvolti a tutti i livelli tutti i gruppi rappresentativi della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico, in particolare gli studenti, il corpo intermedio, il corpo insegnante e il personale amministrativo. I compiti nell'ambito della garanzia della qualità sono attribuiti in maniera trasparente e chiara.	Invece di essere trattata in due standard separati (1.3 e 2.3) come avveniva finora, la partecipazione è ora ricondotta in un unico standard e inserita tra le responsabilità della governance.

			2.3 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che ai gruppi rappresentativi della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico siano garantiti un adeguato diritto di partecipazione e condizioni quadro che consentano loro di svolgere le proprie attività in maniera indipendente.	
2.3	La scuola universitaria pubblica informazioni sulla propria organizzazione, sulla propria governance, sul proprio finanziamento e sulle attività da essa svolte.	Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 3 LPSU Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 7 LPSU Art. 32 LPSU (ESG 1.1, 1.2 e 1.8)	5.1 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico rende pubblica la sua strategia di garanzia della qualità e provvede a rendere note al personale, agli studenti ed eventualmente alle persone esterne coinvolte le disposizioni riguardanti i processi di garanzia della qualità e i risultati ottenuti con tali processi. 5.2 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico pubblica regolarmente informazioni oggettive sulle sue attività, sui programmi di studio e sui titoli offerti.	Questo standard riprende alcuni aspetti degli standard 5.1 e 5.2, ma li colloca nel contesto della governance.
2.4	La scuola universitaria promuove le pari opportunità e l'effettiva parità tra uomo e donna. Si pone obiettivi nell'ambito della sostenibilità sociale, in particolare in merito a diversità, inclusione e pari opportunità, e verifica se tali obiettivi vengono raggiunti.	Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 5 LPSU	2.5 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico promuove per il personale e gli studenti le pari opportunità e l'effettiva parità tra uomo e donna al fine di adempiere il suo mandato. Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la scuola universitaria o l'altro istituto accademico fissi obiettivi in questo ambito e li attui.	Rispetto alla versione del 2015, la parità di genere viene integrata con una comprensione più ampia della diversità. Anche la sostenibilità sociale, prevista nel precedente standard 2.4, viene accorpata in questo standard, al fine di evitare ridondanze. Il riferimento all'articolo 30 della LPSU è comunque mantenuto («i compiti sono svolti in modo tale da promuovere le pari opportunità e la parità effettiva tra uomo e donna»).

			2.4 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico fa in modo che i compiti siano adempiuti in armonia con uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ecologico. Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la scuola universitaria o l'altro istituto accademico fissi obiettivi in questo ambito e li attui.	Lo standard è ricondotto all'ambito della governance, poiché si applica a tutte le attività della scuola universitaria: insegnamento, ricerca, servizi e gestione del personale.
2.5	La scuola universitaria svolge i propri compiti tenendo conto della sostenibilità economica ed ecologica. In questi ambiti, essa si pone degli obiettivi e ne verifica il raggiungimento.	Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 6 LPSU	2.4 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico fa in modo che i compiti siano adempiuti in armonia con uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ecologico. Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la scuola universitaria o l'altro istituto accademico fissi obiettivi in questo ambito e li attui.	Questo standard riprende quegli aspetti della sostenibilità che erano inclusi nel precedente standard 2.5, ma che non sono stati integrati nel nuovo standard 2.4. Lo standard è ricondotto all'ambito della governance, poiché si applica a tutte le attività della scuola universitaria: insegnamento, ricerca, servizi e gestione delle infrastrutture.
3	<u>Gestione della qualità</u>			Il termine “gestione della qualità” è più ampio rispetto a “sistema di garanzia della qualità”.
3.1	La scuola universitaria dispone di un sistema di gestione della qualità che supporta il raggiungimento dei suoi obiettivi strategici e operativi. La scuola universitaria definisce il proprio sistema di gestione della qualità attraverso un processo partecipativo e promuove una cultura della qualità.	Art. 30 cpv. 1 lett. a LPSU Art. 32 LPSU (ESG 1.1)	1.1 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico definisce la sua strategia di garanzia della qualità. Tale strategia contiene le linee direttrici relative a un sistema interno di garanzia della qualità che mira a garantire e a sviluppare a lungo termine la qualità delle attività della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico e a promuovere lo sviluppo di una cultura della qualità.	Questo standard unisce i precedenti standard 1.1 e 1.2 e definisce i requisiti fondamentali per un sistema di gestione della qualità (QMS). Le scuole universitarie hanno più volte segnalato l'importanza di ancorare negli standard il riferimento allo sviluppo partecipativo del sistema di gestione della qualità e alla cultura della qualità.

			1.2 Il sistema di garanzia della qualità è integrato nella strategia della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico e ne sostiene efficacemente lo sviluppo. Comprende processi volti a verificare se la scuola universitaria o l'altro istituto accademico adempie il suo mandato. A tal fine la verifica tiene conto del tipo e delle caratteristiche specifiche della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.	
3.2	La scuola universitaria ha assegnato in modo trasparente e chiaro i compiti e le responsabilità nell'ambito della gestione della qualità.	Art. 30 cpv. 1 lett. a LPSU	1.3 Per sviluppare e applicare il sistema di garanzia della qualità vengono coinvolti a tutti i livelli tutti i gruppi rappresentativi della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico, in particolare gli studenti, il corpo intermedio, il corpo insegnante e il personale amministrativo. I compiti nell'ambito della garanzia della qualità sono attribuiti in maniera trasparente e chiara.	Questo standard riprende elementi dello standard 1.3; la partecipazione è già ancorata nel nuovo standard 2.2.
3.3	La scuola universitaria verifica regolarmente il sistema di gestione della qualità e, se necessario, vi apporta le modifiche necessarie.	Art. 27 LPSU Art. 30 cpv. 1 lett. a LPSU Art. 32 LPSU (ESG 1.10)	1.4 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico verifica periodicamente l'efficacia del sistema di garanzia della qualità e apporta le necessarie correzioni.	Questo standard riprende il precedente standard 1.4.

II	Insegnamento, ricerca e servizi.			<p>La LPSU utilizza i termini insegnamento, ricerca e servizi per indicare le attività principali (“core”) delle scuole universitarie (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU).</p> <p>A seconda del tipo di scuola universitaria, si parla anche di quadruplice mandato di prestazioni (formazione di base, formazione continua, servizi, ricerca e sviluppo).</p> <p>L’organizzazione degli standard segue la struttura della LPSU. Le scuole universitarie sono libere di scegliere se collocare la formazione continua sotto l’insegnamento o sotto i servizi.</p> <p>Rispetto alla versione del 2015, sono ora previsti standard specifici per ciascuno dei processi chiave: insegnamento, ricerca e servizi (che erano invece trattati nel solo standard 3.1). Questo consente una restituzione più precisa delle attività fondamentali delle scuole universitarie. Di conseguenza, anche il precedente standard 3.2</p>
----	---	--	--	---

				(valutazione) viene ripreso per ognuno dei tre processi.
4	<u>Insegnamento</u>			
4.1	La scuola universitaria svolge attività di insegnamento in linea con la propria tipologia. Essa si pone obiettivi per l'insegnamento e ne verifica il raggiungimento.	<p>Art. 23-25 LPSU</p> <p>Art. 26 LPSU</p> <p>Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU</p> <p>Art. 30 cpv. 1 lett. b LPSU</p> <p>Art. 32 LPSU (ESG 1.2, 1.3, 1.7 e 1.9)</p>	3.1 Le attività della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico corrispondono al suo tipo, alle sue caratteristiche specifiche e ai suoi obiettivi strategici. Si riferiscono principalmente all'insegnamento, alla ricerca e ai servizi e sono svolte secondo il principio della libertà e dell'indipendenza nel rispetto del mandato della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.	<p>La nuova versione dello standard 4.1 si concentra sulla tipologia di scuola universitaria secondo quanto previsto dalla LPSU.</p> <p>Lo standard mira, inoltre, a garantire che le scuole universitarie posizionino strategicamente la propria offerta formativa e verifichino il raggiungimento degli obiettivi prefissati.</p> <p>La valutazione di conformità a questo standard si basa sui criteri di ammissione al primo ciclo di studi (artt. 23–25 LPSU) e sulla strutturazione dell'insegnamento e della ricerca (art. 26 LPSU), nonché sulle raccomandazioni della Conferenza delle scuole universitarie (distinzione tra istituti e università/scuole universitarie professionali).</p> <p>Il diritto di rilasciare titoli di dottorato è una prerogativa delle università. La qualità e la gestione della qualità dei programmi di dottorato rientrano pertanto nella valutazione dello standard 4.1.</p>

4.2	La scuola universitaria struttura la propria offerta formativa e i titoli di studio in base alla propria tipologia. Essa definisce le qualifiche che possono essere acquisite nell'ambito dei corsi di studio e le rende pubbliche.	Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU Art. 32 LPSU (ESG 1.8)	3.3 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare il rispetto dei principi e degli obiettivi legati allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore. 5.2 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare il rispetto dei principi e degli obiettivi legati allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.	Lo standard verifica anche se l'Ordinanza sulla coordinazione dell'insegnamento nelle scuole universitarie viene attuata.
4.3	La scuola universitaria disciplina tutte le fasi del percorso di studio, in particolare l'ammissione, l'avanzamento degli studi, la mobilità, il riconoscimento delle prestazioni e il conseguimento del titolo, in base alla propria tipologia. Essa dispone di una procedura adeguata per la gestione dei reclami degli studenti, ne definisce le modalità e le rende pubbliche.	Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU Art. 32 LPSU (ESG 1.4 e 1.8)	3.4 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare il rispetto dei criteri di ammissione, di valutazione delle prestazioni degli studenti e di rilascio di titoli di studio in base al mandato della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico. Questi criteri sono definiti, comunicati e applicati in maniera sistematica, trasparente e costante.	Lo standard è orientato all'intero «ciclo di vita dello studente». Per quanto riguarda l'ammissione, si applicano gli articoli 23–25 della LPSU. L'Ordinanza sulle ammissioni per le scuole universitarie professionali è ancorata all'articolo 25 della LPSU. La mobilità rappresenta un elemento centrale per la partecipazione allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.
4.4	La scuola universitaria valuta regolarmente l'insegnamento, informa i portatori di interesse coinvolti sia sui risultati sia sulle misure adottate in base a tali risultati.	Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU Art. 32 LPSU (ESG 1.1 e 1.9)	3.2 Il sistema di garanzia della qualità prevede la valutazione periodica delle attività di insegnamento e di ricerca, dei servizi e dei risultati.	Questo standard riprende il precedente standard 3.2 per la parte relativa all'insegnamento.
5	<u>Ricerca</u>			

5.1	La scuola universitaria svolge attività di ricerca in linea con la propria tipologia. Essa si pone obiettivi per la ricerca e ne verifica il raggiungimento.	Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU Art. 30 cpv. 1 lett. b LPSU	3.1 Le attività della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico corrispondono al suo tipo, alle sue caratteristiche specifiche e ai suoi obiettivi strategici. Si riferiscono principalmente all'insegnamento, alla ricerca e ai servizi e sono svolte secondo il principio della libertà e dell'indipendenza nel rispetto del mandato della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.	La nuova versione dello standard 5.1 si concentra sulla tipologia di scuola universitaria secondo quanto previsto dalla LPSU. La riformulazione mira, inoltre, a garantire che le scuole universitarie posizionino strategicamente le proprie attività di ricerca e verifichino il raggiungimento degli obiettivi prefissati. I diversi tipi di scuola universitaria hanno culture e tradizioni di ricerca differenti; lo stesso vale anche per le discipline. È quindi indispensabile che le scuole universitarie esplicitino chiaramente la propria concezione della ricerca.
5.2	La scuola universitaria valuta regolarmente la ricerca, informa i portatori di interesse coinvolti sui risultati di queste valutazioni e sulle misure adottate in conseguenza.	Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU	3.2 Il sistema di garanzia della qualità prevede la valutazione periodica delle attività di insegnamento e di ricerca, dei servizi e dei risultati.	Questo standard riprende il precedente standard 3.2 per la parte relativa alla ricerca.
6	<u>Servizi</u>			
6.1	La scuola universitaria eroga servizi in linea con la propria tipologia. Essa si pone obiettivi per i propri servizi e ne verifica il raggiungimento.	Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU Art. 30 cpv. 1 lett. b LPSU	3.1 Le attività della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico corrispondono al suo tipo, alle sue caratteristiche specifiche e ai suoi obiettivi strategici. Si riferiscono principalmente all'insegnamento, alla ricerca e ai servizi e sono svolte secondo il principio della libertà e dell'indipendenza nel rispetto del mandato della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.	La nuova versione dello standard 5.1 si concentra sulla tipologia di scuola universitaria secondo quanto previsto dalla LPSU. La nuova formulazione mira, inoltre, a garantire che le scuole universitarie posizionino strategicamente i propri servizi e verifichino il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

				I servizi sono attività svolte dalla scuola universitaria per un committente esterno.
6.2	La scuola universitaria valuta regolarmente l'attività relativa ai servizi, informa i portatori di interesse coinvolti sui risultati di queste valutazioni e sulle misure adottate in conseguenza.	Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU	3.2 Il sistema di garanzia della qualità prevede la valutazione periodica delle attività di insegnamento e di ricerca, dei servizi e dei risultati.	Questo standard riprende il precedente standard 3.2 per la parte relativa all'erogazione di servizi.
III	Risorse umane, finanze e infrastrutture			
7	<u>Risorse umane</u>			
7.1	La scuola universitaria dispone di una pianificazione delle risorse umane adeguata alla propria tipologia e impiega personale proprio sia per le funzioni accademiche sia per quelle tecnico-amministrative.	Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU Art. 32 LPSU (ESG 1.5)	4.2 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che tutto il personale sia qualificato in base al tipo e alle caratteristiche specifiche della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico. Il sistema di garanzia della qualità prevede a questo scopo una valutazione periodica del personale.	Questo standard riprende il tema della qualificazione dell'intero personale trattato nel precedente standard 4.2. Le Raccomandazioni del Consiglio delle scuole universitarie sui criteri di qualificazione degli insegnanti delle scuole universitarie, del 22 marzo 2022, servono da riferimento per valutare questo aspetto.

				La formulazione «personale proprio» è nuova e si riferisce al requisito secondo cui la Direzione della scuola universitaria e ogni programma di studio devono disporre di un nucleo di personale accademico strettamente affiliato all'istituzione. Il personale accademico è considerato proprio se impiegato presso la scuola universitaria per almeno il 50%. Il volume effettivo di risorse umane "proprie" dipende dalla tipologia, dal profilo e dalle dimensioni della scuola universitaria.
7.2	La scuola universitaria dispone di procedure trasparenti e non discriminatorie per la selezione, la nomina e la promozione del personale. Le qualifiche accademiche sono conformi alla sua tipologia. La scuola universitaria informa i portatori di interessi coinvolti in merito alla regolamentazione di tali procedure.	Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU Art. 32 (ESG 1.5) LPSU	4.2 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che tutto il personale sia qualificato in base al tipo e alle caratteristiche specifiche della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico. Il sistema di garanzia della qualità prevede a questo scopo una valutazione periodica del personale.	Le procedure di selezione, nomina e promozione del personale sono centrali per la libertà accademica e per la qualità delle risorse umane. È pertanto importante che tali processi vengano considerati esplicitamente.
7.3	La scuola universitaria valuta regolarmente il personale accademico e tecnico-amministrativo.	Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU Art. 32 LPSU (ESG 1.5)	4.2 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che tutto il personale sia qualificato in base al tipo e alle caratteristiche specifiche della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico. Il sistema di garanzia della qualità prevede a questo scopo una valutazione periodica del personale.	La nuova formulazione riprende il precedente standard 4.2, precisando tuttavia in modo esplicito che la valutazione riguarda l'insieme delle risorse umane.

				Gli strumenti che possono essere utilizzati a tale scopo sono diversi: dai colloqui di valutazione per il personale tecnico-amministrativo alle valutazioni esterne del personale accademico e dei membri del corpo insegnante. Il fulcro è la valutazione individuale. Le valutazioni di gruppi di persone possono costituire un complemento.
7.4	La scuola universitaria sostiene lo sviluppo professionale di tutto il personale e, in particolare, delle nuove leve scientifiche.	Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU Art. 32 LPSU (ESG 1.5)	4.3 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la scuola universitaria o l'altro istituto accademico sostenga lo sviluppo professionale di tutto il personale e in particolare delle nuove leve scientifiche.	Lo standard riprende il precedente standard 4.3.
8	<u>Finanze</u>			
8.1	La scuola universitaria dispone di una pianificazione finanziaria coerente con la propria tipologia e di mezzi finanziari sufficienti per adempiere al proprio mandato e assicurare la continuazione delle sue attività sul lungo periodo.	Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU Art. 32 LPSU (ESG 1.6)	4.1 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico, con il suo ente responsabile, garantisce le risorse di personale, le infrastrutture e i mezzi finanziari necessari ad assicurare la continuazione delle sue attività e il raggiungimento dei suoi obiettivi strategici. La provenienza, l'impiego dei mezzi finanziari e le condizioni di finanziamento sono trasparenti.	Questo standard riprende lo standard 4.1, ma si concentra sulle risorse finanziarie. La tutela della libertà accademica e dell'indipendenza nel contesto del finanziamento è affrontata nello standard 2.1.

9	<u>Infrastrutture</u>			
9.1	La scuola universitaria dispone di una pianificazione delle infrastrutture adeguata alla propria tipologia e delle strutture – in particolare spazi in Svizzera, accesso a biblioteche e infrastrutture di ricerca – nonché delle risorse necessarie per adempiere al proprio mandato.	Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU Art. 32 LPSU (ESG 1.6)	4.1 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico, con il suo ente responsabile, garantisce le risorse di personale, le infrastrutture e i mezzi finanziari necessari ad assicurare la continuazione delle sue attività e il raggiungimento dei suoi obiettivi strategici. La provenienza, l'impiego dei mezzi finanziari e le condizioni di finanziamento sono trasparenti.	Questo standard riprende il precedente standard 4.1, ma si concentra sulle infrastrutture.